



COMUNE DI NOVI DI MODENA

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DA RIMESSA CON CONDUCENTE
CON AUTOVETTURE FINO A 9 POSTI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.06.2001



INDICE

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Disciplina del servizio	pag. 4
Art. 2	Definizione del servizio	pag. 4

CAPO II :CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3	Titolo per l'esercizio del servizio	pag. 5
Art. 4	Cumulo dei titoli	pag. 5
Art. 5	Condizioni e forme giuridiche di esercizio	pag. 5
Art. 6	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag. 6
Art. 7	Ambiti operativi territoriali	pag. 6

CAPO III : COMMISSIONE CONSULTIVA ED ORGANICO

Art. 8	Commissione Comunale Consultiva	pag. 7
Art. 9	Definizione dell'organico	pag. 8

CAPO IV : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10	Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 8
Art. 11	Impedimenti soggettivi	pag. 9

CAPO V :MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 10
Art. 13	Contenuti del bando	pag. 10
Art. 14	Presentazione delle domande	pag. 11
Art. 15	Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 11
Art. 16	Criteri di valutazione e titoli di preferenza	pag. 12
Art. 17	Materie d'esame	pag. 13
Art. 18	Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni	pag. 13
Art. 19	Validità delle autorizzazioni di N.C.C.	pag. 14
Art. 20	Inizio del servizio	pag. 14

CAPO VI : MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 21	Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi	pag. 15
Art. 22	Trasferibilità per causa di morte del titolare	pag. 16
Art. 23	Collaboratore familiare	pag. 17

CAPO VII : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 24	Obblighi dei conducenti	pag. 17
Art. 25	Diritti dei conducenti	pag. 18
Art. 26	Divieti per i conducenti	pag. 19
Art. 27	Responsabilità del titolare	pag. 19

CAPO VIII : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 28	Caratteristiche dei veicoli	pag. 19
Art. 29	Sostituzione del veicolo	pag. 20
Art. 30	Controllo dei veicoli	pag. 20
Art. 31	Avaria del veicolo	pag. 21

CAPO IX : MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32	Stazionamento per lo svolgimento del servizio	pag. 21
Art. 33	Servizi con caratteristiche particolari (Convenzioni)	pag. 21



Art. 34	Trasporto di soggetti portatori di handicap	pag. 21
Art. 35	Ferie e aspettativa	pag. 22
Art. 36	Tariffe	pag. 22

CAPO X :VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37	Vigilanza	pag. 23
Art. 38	Reclami ed esposti	pag. 23
Art. 39	Sanzioni	pag. 23
Art. 40	Sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 23
Art. 41	Sospensione dell'autorizzazione	pag. 23
Art. 42	Revoca dell'autorizzazione	pag. 24
Art. 43	Decadenza dell'autorizzazione	pag. 24
Art. 44	Norma di rinvio	pag. 25
Art. 45	Norma transitoria	pag. 25

TABELLA A :SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	pag. 26
--	---------



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti (in seguito denominato N.C.C. con autovettura o N.C.C.) sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il presente regolamento è emanato ai sensi degli articoli 4 comma 3, 5, e 15 comma 2 della Legge 15/01/92 n. 21.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di N.C.C. con autovettura è disciplinato dalle normative vigenti in materia.
4. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione, sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento.
5. L'esercizio del servizio di N.C.C. non è soggetto all'iscrizione nel Registro dei Mestieri Ambulanti di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S..

Art. 2

Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di N.C.C. e provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per un determinato trasporto senza limite temporale, che può essere variato e/o integrato successivamente durante il viaggio. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale ma l'Amministrazione, ove non sia svolto il servizio di taxi, può concedere lo stazionamento sul suolo pubblico dei veicoli adibiti a N.C.C. che ne facciano richiesta.
3. Gli autoservizi sono compiuti, su richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo ne' periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 4.
4. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di N.C.C..

CAPO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3

Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.
2. Le autorizzazioni sono riferite ad ogni singolo autoveicolo; sono personali e cedibili soltanto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del presente regolamento.



3. Le autorizzazioni di N.C.C. sono registrate in uno schedario attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo d'esercizio che le contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo a seguito di trasferimento, di rinuncia senza trasferimento o di revoca di un'autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella relativa al servizio cessato.

Art. 4 **Cumulo dei titoli**

1. E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C., fino alla concorrenza di due autorizzazioni del totale delle autorizzazioni previste nell'organico comunale per tale servizio.

Art. 5 **Condizioni e forme giuridiche di esercizio**

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della L. 21/92 e dalle direttive regionali. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) della L. 21/92, rientrano in tali forme giuridiche anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
4. Il conferimento è consentito previa la presentazione al Comune dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione nel ruolo, di cui all'art. 6 della L. 21/92, di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
5. Constatata la regolarità del conferimento il Responsabile di Servizio/Settore ne prende atto annotando sull'autorizzazione la data del conferimento stesso nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo beneficiario.
6. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della loro forma giuridica devono essere comunicate al Comune dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 6 **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. I veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. possono essere utilizzati, nell'ambito del territorio comunale, per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi di linea di cui al precedente art. 2 comma 4, previo nullaosta del Responsabile di Servizio/Settore, qualora il titolare dell'autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

Art. 7 **Ambiti operativi territoriali**

1. Il servizio di trasporto di N.C.C. può concludersi anche al di fuori del territorio dello Stato Italiano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.



E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, in base ad una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

CAPO III

COMMISSIONE CONSULTIVA ED ORGANICO

Art. 8

Commissione Comunale Consultiva

1. Presso il Comune è costituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale stesso e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione è nominata con atto del Sindaco e dura in carica quattro anni dalla sua costituzione.
3. La Commissione Consultiva è costituita da:
 - il Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio comunale;
 - un componente designato dall'associazione degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale o, in mancanza, a livello provinciale;
 - un componente designato dalla Confederazione Regionale Sindacale Unitaria;
 - un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
 - il comandante della Polizia Municipale, o suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico.
4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti:
 - in caso di dimissioni;
 - per iniziativa dell'associazione che li ha designati;
 - qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.
6. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.
7. Le riunioni sono valide qualora partecipino la maggioranza dei componenti.
8. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato riportato nel verbale di seduta.
9. Funge da segretario della Commissione un dipendente in servizio presso l'Ufficio Interventi Economici.
10. La Commissione esprime un parere, obbligatorio ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti da adottarsi in materia di autoservizi pubblici non di linea:
 - a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
 - b) variazione di norme regolamentari e stesura di nuovi regolamenti.La stessa, oltre ad esprimersi su quanto sopra, può elaborare proposte generali e/o particolari da sottoporre al Comune, alla Provincia od alla Regione.
11. Qualora il parere di cui al precedente comma non sia espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione di tale parere.

Art. 9

Definizione dell'organico

1. L'Organico per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture è fissato come segue:
 - n. 3 autorizzazioni per il servizio di N.C.C..



2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, può modificare l'organico di cui al precedente comma, in conformità con le direttive regionali ed i parametri stabiliti dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO IV

REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della C.E.E. o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11;
 - d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
 - e) avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio; l'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente;
 - f) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi;
 - g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura con massimali minimi previsti dalla legge.
2. Per l'esercizio del servizio è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A..
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1 lettera b) sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, già accertati dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo stesso.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 11

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27/12/56 n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità";
 - 31/05/65 n. 575 "Disposizioni contro la mafia";
 - 13/09/82 n. 646 "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 1423/56, 57/62, 575/65. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia" come modificato dalla L. 23/12/82 n. 936;
 - 12/10/82 n. 726 "Conversione in legge del decreto legge 06/09/82 n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa";
 - 17/01/94 n. 47 "Delega al governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla L. 575/65";



- D.Lgs 08/08/94 n. 490 “Disposizioni attuative della Legge 47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia”;
- b) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - c) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni, facendo salvi i casi di riabilitazione;
 - d) essere incorso, nei dieci anni precedenti la domanda, nella decadenza o in provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di N.C.C., anche da parte di altri Comuni;
 - e) aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi;
 - f) svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque svolta in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività dovrà essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.

Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO V

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. sono assegnate con pubblico concorso per titoli ed esame orale.
2. Il concorso deve essere indetto entro 150 giorni:
 - a) dall'approvazione, da parte della Provincia di Modena, della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente regolamento, qualora la Pianta Organica preveda un numero di autorizzazioni superiore a quelle già in servizio;
 - b) dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valide graduatorie e fatta salva la possibilità di riduzione dell'organico, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del presente regolamento;
 - c) dall'approvazione, da parte della Provincia di Modena, della deliberazione del Consiglio Comunale con cui si aumenta il contingente numerico delle autorizzazioni.
3. Il relativo bando, approvato dal Responsabile di Servizio/Settore, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul bollettino della Regione Emilia-Romagna.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procederà all'approvazione di un nuovo bando non prima di 6 mesi dalla scadenza del precedente.
6. La graduatoria di cui al successivo art. 15 comma 9 ha validità triennale dalla data della sua approvazione/pubblicazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 13

Contenuti del bando

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) le materie e le modalità di svolgimento dell'esame di cui al successivo art. 17;
 - d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione individuati dal successivo art. 16;



- e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 14, a pena di nullità della stessa;
- f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 14 **Presentazione delle domande**

1. La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. con autovettura, in conformità con le norme sul bollo, deve essere indirizzata al Sindaco.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare:
 - a) cognome e nome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) la residenza;
 - d) la cittadinanza;
 - e) il titolo di studio conseguito;
 - f) il codice fiscale;
 - g) il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
 - h) il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lettere a), b), f) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - i) l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - j) la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquistare un'autovettura idonea all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - k) la disponibilità di una rimessa o l'impegno a dotarsi di un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio.
3. Nella domanda l'interessato ha facoltà di richiedere di essere sottoposto ad un'ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, al fine di conseguire un maggior punteggio.
4. La domanda deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione attestante il possesso di:
 - a) patente di guida con indicazione estremi rilascio;
 - b) Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) con indicazione estremi rilascio;
 - c) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia (ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92) con indicazione estremi rilascio;
 - d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

La domanda deve, inoltre, essere corredata da certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 15 **Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, il Responsabile di Servizio/Settore provvede alla nomina di un'apposita Commissione. La Commissione è composta dal Responsabile di Servizio/Settore che la presiede e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. In presenza di richieste per l'espletamento di un'ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, la Commissione sarà integrata da uno o più esperti in tali materie.
3. Per ciascuno dei componenti della Commissione può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
4. La Commissione è nominata contestualmente all'approvazione del bando di concorso e cesserà le proprie funzioni con la pubblicazione della graduatoria di cui al successivo comma 9.
5. La Commissione è convocata dal presidente entro 60 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande, prevista dal bando di concorso.



6. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune.
8. La Commissione fissa la data dell'esame. Tale data deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.
9. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e ne cura la pubblicazione all'Albo. La graduatoria diventa esecutiva dopo la pubblicazione all'Albo per 15 giorni consecutivi qualora nessuno abbia presentato osservazioni nei termini.

Art. 16

Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. La valutazione della prova d'esame, di cui all'art. 17 comma 1, è espressa in trentesimi. Non sarà iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito, per tale prova, un punteggio di almeno 18/30.
2. La valutazione dei titoli di cui al successivo comma 3 è effettuata successivamente allo svolgimento della prova orale.
3. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova orale saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi relativi a:
 - a) prova d'esame per le lingue straniere (massimo 4 punti):
 - per ogni lingua straniera di cui si sia dimostrata una conoscenza idonea allo svolgimento dell'attività, punti da 0.50 a 2;
 - b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 6 punti):
 - per aver prestato servizio di N.C.C. in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0.50 a semestre;
 - c) disponibilità o dichiarazione di impegno, sottoscritta nella domanda, all'acquisto o al leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap, da effettuarsi in caso di vincita del concorso:
 - fino a 5 punti: stabiliti dalla Giunta Municipale al momento dell'approvazione del Bando ed in funzione del numero di veicoli con tali caratteristiche da destinare complessivamente al Servizio.Il punteggio finale sarà perciò espresso da quarantesimi a quarantacinquesimi a seconda del punteggio che si attribuisce al veicolo attrezzato per il trasporto handicap.
4. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

Art. 17

Materie d'esame

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. è espletato un esame, al quale può assistere il pubblico, sulle seguenti materie:
 - a) conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;
 - b) conoscenza del presente regolamento;
 - c) conoscenza degli elementi di toponomastica e dei principali luoghi o siti storici o di pubblica utilità del Comune e dei Comuni circostanti;
 - d) conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto;
 - e) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nel bando di concorso.
2. E' facoltà del candidato chiedere di essere sottoposto ad un'ulteriore prova orale riguardante la conoscenza pratica di una o più lingue straniere al fine di conseguire un maggiore punteggio.



Art. 18

Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile di Servizio/Settore entro 30 giorni dall'esecutività della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. con autoveettura. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati, che costituisce nullaosta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante:
 - a) la disponibilità di un veicolo con le caratteristiche di cui al successivo art. 28, mediante la presentazione della carta di circolazione;
 - b) la copertura assicurativa di cui all'art. 10 comma 1 lettera h);
 - c) la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, qualora tale disponibilità costituisca titolo per l'attribuzione di punteggio;
 - d) la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C.. Tale diritto, quindi, passerà in capo al successivo candidato, sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le autorizzazioni di N.C.C. sono rilasciate entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

Art. 19

Validità delle autorizzazioni di N.C.C.

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 20

Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro 4 mesi dal rilascio del titolo. Tale termine può essere prorogato di altri 6 mesi solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO VI

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 21

Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione di N.C.C. è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;



- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune, entro 20 giorni, sia il certificato medico che i titoli autorizzatori ed i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione deve essere richiesta entro 18 mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione, rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, pena la decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati:
 - a) al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art. 10 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - b) alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate dal successivo art. 28.
8. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Art. 22

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di N.C.C. può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniugi, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.
3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
 - b) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta, degli altri aventi diritto a subentrare nell'attività;
 - c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 21, designando, entro due anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al Sindaco, entro due anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento, che deve indicare i dati del veicolo che si intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.



Art. 23
Collaboratore familiare

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate al Sindaco entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:
 - a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - b) patente, certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e certificato di iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92 del collaboratore, tutti in originale o in copia autenticata;
 - c) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lettere a), b), f) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente regolamento.
3. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione.
4. La non conformità dell'attività svolta con le forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.
5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione.

CAPO VII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 24
Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di N.C.C. in particolare hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - d) presentare il veicolo al Comando di P.M., quando richiesto, per eventuali verifiche;
 - e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - f) depositare al Comando di P.M., entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
 - i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - l) comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
 - m) comunicare al Comune, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione.
2. Gli esercenti il servizio di N.C.C. hanno inoltre l'obbligo di:



- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture.

Art. 25 **Diritti dei conducenti**

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di N.C.C., hanno i seguenti diritti:
 - a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
 - b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo il caso dei cani accompagnatori di non vedenti;
 - c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
 - d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
 - e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta;
 - f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo o pretenda di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
 - h) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

Art. 26 **Divieti per i conducenti**

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità con le norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
 - h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - i) trasportare i propri animali;
 - j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
 - k) esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti;
 - l) deviare, di propria iniziativa, dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - m) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 27 **Responsabilità del titolare**

1. Ogni tipo di responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso ogni tipo di responsabilità del Comune.



CAPO VIII

CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 28

Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli in servizio ai sensi del presente regolamento devono:
 - a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) presentare una facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
 - e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
 - g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
2. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggjo" e devono esporre in modo ben visibile:
 - a) una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.";
 - b) un contrassegno rilasciato dal Comune contenente il nome e lo stemma del Comune stesso;
 - c) il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione.
3. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono inoltre:
 - a) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - b) dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere di colore blu scuro qualora risultino di nuova immatricolazione.

Art. 29

Sostituzione del veicolo

1. Il titolare di autorizzazione di N.C.C. può essere autorizzato, con nullaosta del Responsabile di Servizio/Settore, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, come indicate al precedente art. 28.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo nullaosta del Responsabile di Servizio/Settore, rilasciato ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di N.C.C..
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 30

Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente art. 28.
2. I titolari di autorizzazione di N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato. Qualora il titolare non si presenti, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte del Comune, si provvede alla sospensione del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 41.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato che deve risultare congruo. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile di Servizio/Settore provvede alla sospensione del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 41.



Art. 31
Avaria del veicolo

1. Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

CAPO IX

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32
Stazionamento per lo svolgimento del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Lo stazionamento dei veicoli su suolo pubblico può essere concesso qualora il titolare di autorizzazione di N.C.C. ne faccia richiesta.

Art. 33
Servizi con caratteristiche particolari (Convenzioni)

1. I noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (quali enti, società, associazioni, Pubbliche Amministrazioni) al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.
2. Tali convenzioni, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento, sono sottoposte al preventivo nullaosta del Responsabile di Servizio/Settore.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il servizio di N.C.C. può soddisfare, oltre alle esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.

Art. 34
Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 21/92, i servizi di N.C.C. devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposto, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 35
Ferie e aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. ha diritto, annualmente, a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta al Sindaco.
2. Ogni cinque anni e su richiesta dell'interessato, può essere concessa un'interruzione temporanea dell'attività della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della concessione dell'autorizzazione, il periodo di interruzione viene considerato come attività continuativa.



Art. 36 Tariffe

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Comunale su proposta delle Associazioni di categoria ed in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20/04/93.
2. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.
3. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire l'uscita dalla rimessa e la salita con prenotazione o l'accettazione del servizio attraverso il telefono.
5. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
6. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea di cui all'art. 6 o nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui all'art. 33 commi 1 e 2 del presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite dalla convenzione.

CAPO X

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di N.C.C. compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

Art. 38 Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto possono presentare reclami od esposti al Sindaco, che procede ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 39 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 40 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, la violazione delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non costituiscono violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, sono sanzionate secondo quanto previsto dalla Tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento.



Art. 41 **Sospensione dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni di N.C.C. sono sospese:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, qualora il veicolo stesso sia stato sostituito senza darne comunicazione al Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di N.C.C.. La sospensione non può avere durata superiore ai 12 mesi;
 - b) fino ad un massimo di 6 mesi quando, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, non sia stato reso idoneo, nel termine indicato dal Comune, il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento;
 - c) fino ad un massimo di 2 mesi, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale;
 - d) fino alla cessazione dell'attività lavorativa che abbia pregiudicato il regolare svolgimento del servizio e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi;
 - e) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della forma giuridica stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della L. 21/92. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;
 - f) fino ad un massimo di 2 mesi nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 40.
2. Il Responsabile di Servizio/Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al Comune.

Art. 42 **Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile di Servizio/Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione del servizio;
 - b) nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del precedente art. 41 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.
2. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

Art. 43 **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile di Servizio/Settore dichiara la decadenza, provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a) per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - b) per il verificarsi, in capo al titolare, degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - c) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal precedente art. 20;
 - d) per l'estinzione dell'impresa collettiva o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività di noleggio con conducente o di servizio pubblico da piazza;
 - e) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 22 del presente regolamento;
 - f) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 35 comma 2;



- h) per aver ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione all'art. 9 comma 3 della L. 21/92 e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data del trasferimento di altra autorizzazione, rilasciata anche da altro Comune;
 - i) per sopravvenuta irreperibilità del titolare.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 44
Norma di rinvio

1. Per le motocarrozette ed i veicoli a trazione animale, qualora se ne determinino le condizioni:
- a) si provvederà ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio delle autorizzazioni amministrative;
 - b) si procederà all'integrazione del presente regolamento per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli.

Art.45
Norma transitoria

I soggetti che, al momento dell'istituzione del Ruolo di cui all'art.6 della L. 21/92 e cioè al 4 dicembre 1995, risultavano titolari di autorizzazioni di N.C.C., sono tenuti a consegnare al Comune l'attestazione dell'avvenuta iscrizione in tale Ruolo entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta iscrizione.



TABELLA A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- Inizio del servizio fuori dal territorio comunale
da £. 125.000 a £. 750.000
- Stazionamento del veicolo di N.C.C. fuori dalla rimessa o fuori dai posteggi assegnati dal Comune
da £. 50.000 a £. 300.000
- Effettuazione del servizio in modo continuativo o periodico
da £. 125.000 a £. 750.000

Art. 5 - CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

- Esercizio del servizio con personale che non risulti dipendente o collaboratore familiare, anche se iscritto a ruolo
da £. 125.000 a £. 750.000

Art. 6 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

- Espletamento di servizio sussidiario o integrativo di linea senza aver chiesto il nullaosta del Responsabile di Servizio/Settore e/o senza aver stipulato apposita convenzione con il concessionario della linea o con l'Amministrazione Comunale
da £. 50.000 a £. 300.000

Art. 23 - COLLABORATORE FAMILIARE

- Non aver comunicato al Sindaco entro 15 giorni la costituzione, la modifica o lo scioglimento dell'impresa familiare
da £. 50.000 a £. 300.000

Art. 24 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

- Non mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie
da £. 125.000 a £. 750.000
- Non applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento
da £. 125.000 a £. 750.000
- Non tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C.
da £. 125.000 a £. 750.000
- Non presentare il veicolo al Comando di P.M., quando richiesto, per eventuali verifiche
da £. 165.000 a £. 990.000
- Non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato
da £. 50.000 a £. 300.000
- Non depositare al Comando di P.M., entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata
da £. 50.000 a £. 300.000
- Non seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato
da £. 50.000 a £. 300.000



- Non caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi
da £. 50.000 a £. 300.000
 - Non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto
da £. 125.000 a £. 750.000
 - Non trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti
da £. 125.000 a £. 750.000
 - Non compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse
da £. 125.000 a £. 750.000
 - Non comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni
da £. 50.000 a £. 300.000
 - Non comunicare al Comune, entro 2 giorni dalla data del ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione
da £. 50.000 a £. 300.000
 - Non comunicare al Comune qualunque caso di incidente stradale che impedisca l'esercizio dell'attività avvenuto con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio
da £. 50.000 a £. 300.000
 - Non rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore
da £. 50.000 a £. 300.000
 - Stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture
da £. 50.000 a £. 300.000
- Art. 26 - DIVIETI PER I CONDUCENTI
- Fermare il veicolo o interrompere il servizio, quando non richiesto dai passeggeri o quando non si tratti di accertata forza maggiore o pericolo
da £. 50.000 a £. 300.000
 - Fumare o consumare cibo durante la corsa
da £. 50.000 a £. 300.000
 - Usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato
da £. 50.000 a £. 300.000
 - Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti
da £. 125.000 a £. 750.000
 - Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo
da £. 50.000 a £. 300.000



- Applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento
da £. 50.000 a £. 300.000
- Esporre messaggi pubblicitari in difformità con le norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali
da £. 50.000 a £. 300.000
- Ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche
da £. 50.000 a £. 300.000
- Trasportare animali di proprietà dei conducenti
da £. 50.000 a £. 300.000
- Consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate
da £. 165.000 a £. 990.000
- Esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti
da £. 165.000 a £. 990.000
- Deviare, di propria iniziativa, dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione
da £. 125.000 a £. 750.000
- Esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio
da £. 50.000 a £. 300.000
- Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione
da £. 165.000 a £. 990.000

Art. 28 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

- Se i veicoli adibiti al servizio di N.C.C. non portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e/o se non espongono in modo ben visibile:
 - a) una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.";
 - b) un contrassegno rilasciato dal Comune contenente il nome e lo stemma del Comune stesso;
 - c) il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione**da £ 125.000 a £ 750.000**

Art. 33 - SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI (CONVENZIONI)

- Non aver sottoposto al preventivo nullaosta del Responsabile di Servizio/Settore le convenzioni effettuate con soggetti terzi, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento
da £. 50.000 a £. 300.000

Art. 34 - TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

- Non prestare servizio o non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture delle persone portatrici di handicap o disabili
da £. 125.000 a £. 750.000

Art. 36 - TARIFFE

- Chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili e dei cani per i non vedenti
da £. 125.000 a £. 750.000